

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 9/FPI/2021

Nella seduta del 5 ottobre 2021 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato:

Sig. Franco Franchini, matricola n. 51337, nato a Carrara il 16.11.1953, tesserato FPI per l'anno 2021, dal 04.01.2021 in qualità di dirigente della A.S.D. Pugilistica Carrarese e dal 25.05.2021 in qualità di Maestro di pugilato 1° livello, per le seguenti violazioni:

art. 1 dello Statuto Federale; artt. 1, 54, 55 e 56 del Regolamento di Giustizia; art. 29 del Regolamento dei Tecnici Sportivi; art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI, per aver, secondo l'atto di deferimento:

“pubblicato, nel mese di gennaio 2021, mediante la piattaforma WhatsApp sul gruppo denominato “Pugili disponibili Toscani” un “post” (...) permettendone (...) la visibilità, condivisione e diffusione a numerosi tecnici appartenenti al Comitato regionale Toscana della FPI, contenente espressioni denigratorie, offensive e minacciose nei confronti del tecnico Sig. Gabriele Sarti, componente della Commissione tecnici nazionale (...), violando in tal modo in tal modo oltre i principi di lealtà e correttezza sportiva anche le norme che impongono a qualsiasi tesserato di astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone e/o tesserati FPI o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”; oltre che asserita “per mancata collaborazione con la Procura Federale, in particolare per non essersi presentato alle convocazioni del predetto Organo inquirente programmate in data 03/05 e 10.05.2021 senza fornire alcuna giustificazione, impedendo di fatto, in tal modo, lo svolgimento delle attività istruttorie predisposte”.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 11 e 47 del Regolamento di Giustizia;

Visti gli artt. 1, 54, 55, 56 e 63 e ss. del Regolamento di Giustizia;

Visto l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del Coni;

Viste le memorie difensive;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 05.10.2021, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Il giudizio in esame trae origine da una comunicazione inviata alla Procura Federale in data 16.02.2021 dal Sig. Gabriele Sarti, tecnico della A.S.D. Boxe Mugello, ove venivano segnalate presunte violazioni disciplinari poste in essere dal Sig. Franco Franchini.

A seguito di rituale apertura delle indagini e dell'attività istruttoria emergevano, secondo il convincimento della Procura, comportamenti di passibile rilevanza disciplinare da parte del predetto tesserato, in ragione del fatto che, nel mese di gennaio 2021, egli pubblicava attraverso la piattaforma *WhatsApp* sul gruppo denominato "Pugili disponibili Toscani" un c.d. *post* (i.e. messaggio inviato a un *blog* o a un gruppo di discussione in Internet) contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti del tecnico, Sig. Gabriele Sarti, componente della Commissione tecnici nazionale, permettendone, in tal modo, la visibilità, la condivisione e la diffusione a numerosi tecnici appartenenti al Comitato regionale Toscana della FPI.

In particolare, rivolgendosi al Sarti, il Franchini così riportava: " *...Ai serpenti bisogna spare (sparare) alla testa gli avete messo dentro il figlio e il braccio destro..., ...quando vado a caccia mi preoccupa dei serpenti !!!!!!!...*".

La Procura Federale contestava, al riguardo, la lesione dei principi di lealtà e correttezza sportiva posti a base dell'ordinamento, nonché, in particolare, la violazione delle norme che impongono a qualsiasi tesserato di astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone e/o tesserati FPI o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Ulteriore addebito era formulato per una presunta mancata collaborazione con gli Uffici di Procura, posto che l'incolpato non si sarebbe presentato alle convocazioni del predetto Organo inquirente programmate in data 03/05 e 10/05 del 2021 senza fornire alcuna giustificazione, impedendo di fatto, in tal modo, lo svolgimento delle attività istruttorie predisposte.

Con atti difensivi del 21.06.2021 e 01.07.2021, il deferito, per il tramite del suo legale, Avv. Paolo Pasquali, contestava ogni addebito ivi chiedendo al Procuratore Federale di voler "disporre l'archiviazione perchè il fatto non sussiste, per evidente difetto degli elementi oggetti e soggetti", ovvero, "in subordine, nella denegata ipotesi di azione di deferimento, chiede di essere ammesso al patteggiamento in una ammenda pari a due quote".

In particolare:

- nelle prime Deduzioni del 21.06.2021 il difensore contestava, tra l'altro, la mancata ricezione della convocazione per la disposta audizione del Franchini, la quale, seppure inoltrata a mezzo PEC alla società di appartenenza dell'incolpato, essendo "atto personalissimo", doveva essere inviata direttamente al soggetto interessato;

- nella seconda Memoria autorizzata del 01.07.2021, l'avvocato lamentava, tra l'altro, la circostanza che: "il Franchini, come ribadito nell'audizione avuta davanti al procuratore, ha precisato che quella frase, era riferita al suo gruppo (al comitato) che contrariamente alle indicazioni avute, aveva nominato persone non appartenenti al gruppo vincente in sede di elezione. Lo dice espressamente in un post agli atti: "Era una cosa scritta per il comitato".

Il nome di Sarti, non viene mai pronunciato da Franchini, ma è Sarti che attribuisce a se stesso l'intento del Franchini: "Il messaggio era rivolto a me" dice nella denuncia", da ciò deducendo che



“la condotta posta in essere dal Franchini tra l’altro non può essere considerata neppure potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, perché priva di oggettiva offensività, e a lui non riferita;

Nel caso di specie, manca addirittura la volontà di minacciare e la persona minacciata, perché la frase, come detto, è stata rivolta ad altri e non al Sarti”.

All’udienza in camera di consiglio del 05.10.2021, le parti si riportavano, preliminarmente, ai propri scritti difensivi.

L’Avv. Pasquali, richiamando quanto già esposto nella propria memoria difensiva, sottolineava la non correttezza della contestazione relativa alla mancata collaborazione imputata dalla Procura Federale a fronte dei già dedotti vizi di notifica, evidenziando come il Franchini, non appena avuto comunicazione dalla società di appartenenza, si attivasse mettendosi a disposizione della Procura, tenuto anche conto che, in tale periodo, la palestra era chiusa per l’epidemia da Covid-19.

Relativamente al primo capo di incolpazione, l’Avv. Pasquali rappresentava come il diniego alla richiesta di applicazione consensuale della pena non fosse corretto, poiché il precedente richiamato dalla Procura Federale riguarda una applicazione consensuale senza incolpazione e senza accertamento dei fatti, mentre l’art. 63 del R.G. attiene ai casi con avvenuta condanna.

Al riguardo, il legale evidenziava come la predetta recidiva non fosse mai stata contestata dalla Procura Federale, ritenendo, riguardo alla decisione richiamata dalla Procura Federale a supporto della recidiva, che gli addebiti siano oggi comunque estinti.

Nel merito dell’addebito, l’Avv. Pasquali confermava che le presunte frasi offensive e minacciose richiamate a fondamento dalla Procura Federale erano comunque decontestualizzate rispetto ad un antefatto storico ed a una più ampia conversazione tra gli utenti presenti nel *social network*.

In ordine alla frase ingiuriosa attribuita al Franchini, il legale ribadiva, inoltre, quanto già dedotto con proprio atto del 01.07.2021, ovvero come tale epiteto non fosse rivolto direttamente al Sarti, bensì ad un più ampio gruppo di tesserati della Federazione Pugilistica Italiana (nello specifico il Comitato regionale Toscana della FPI), specificando come tale assunto fosse avvalorato (e confermato) dalla presenza nella *chat* dei destinatari della espressione ingiuriosa ovvero il *“gruppo di maggioranza del Comitato della Federazione”*, di cui il Sig. Franchini faceva parte.

Il Procuratore Federale replicava, al riguardo, come, relativamente alla mancata collaborazione da parte del deferito, egli avesse applicato l’art. 11 del Regolamento di Giustizia in materia di comunicazioni e notifiche, richiamando, ai fini della fondatezza del proprio operato, quanto già dedotto in atti.

A conclusione dell’udienza, la Procura invocava per il Sig. Franco Franchini l’applicazione della sospensione per n. 90 (novanta) giorni da ogni attività agonistica e federale.

L’Avv. Paolo Pasquali, di contro, chiedeva il rinvio degli atti alla Procura Federale al fine di permettere la formalizzazione della applicazione consensuale della pena ex art. 47, Regolamento di Giustizia, ritenendo l’addebito infondato e, per l’effetto, chiedendo, in via principale, l’assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto e, in subordine, l’applicazione del minimo edittale previsto dal Regolamento di Giustizia.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO



Il Tribunale ritiene di dover procedere, in via preliminare, all'esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa del deferito, avendo cura di evidenziare come esse vadano necessariamente ricondotte, insieme al merito del giudizio, ai principi generali e al quadro regolatorio proprio dell'ordinamento sportivo (*"Nella struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice"*, cfr. Corte Cost. sentenza n. 160/2019).

In ordine alla doglianza circa la errata notifica della convocazione per l'audizione antecedente al deferimento, da cui, peraltro, si pretenderebbe far derivare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, il Collegio richiama, pertanto, quanto disposto dall'art. 11 (*Comunicazioni*) del Regolamento di Giustizia FPI, il quale, al primo comma, statuisce che: *"1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). All'atto di tesseramento i tesserati eleggono domicilio presso la Società di appartenenza. Ad ogni società verrà associato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale sono inviati, ai fini dell'efficacia della comunicazione, anche gli atti del procedimento che coinvolge i propri tesserati"*.

La documentazione presente in atti prova inequivocabilmente che le due convocazioni inoltrate al tecnico Sig. Franco Franchini per sostenere le audizioni programmate rispettivamente in data 03 e 10 maggio 2021 sono state correttamente notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di appartenenza della società del tesserato (pugilisticacarrarrese@pec.it), né, per quanto occorrer possa, alcuna prova è stata fornita in udienza sulla asserita tardata comunicazione all'interessato da parte della A.S.D. Pugilistica Carrarese.

Le regolari comunicazioni all'incolpato, pertanto, inducono il Collegio a ritenere che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa o violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

L'eccezione, pertanto, è infondata.

Ugualmente infondata si presenta anche la seconda contestazione in merito alla mancata applicazione consensuale della pena ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, co. 1 del Regolamento di Giustizia.

Invero, l'art. 47, co. 1, R.G. (*Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione*) richiamato in udienza dallo stesso legale del deferito, chiarisce che: *"I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati (...)"*.

La norma offre, pertanto, ai soggetti sottoposti a indagine, non un potere unilaterale, bensì la (mera) possibilità di convenire con il Procuratore Federale un accordo per l'applicazione della sanzione -il



quale, pertanto, ben potrebbe ritenere comunque inidonea nel *quantum* la proposta dell'incolpato-rimanendo, di contro, espressamente escluso che tale mancata composizione possa inficiare la validità dell'atto di deferimento.

Anche tale seconda eccezione, pertanto, appare priva di pregio.

Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene che il merito dell'incolpazione sia fondato e il deferimento vada accolto secondo quanto segue.

Il Tribunale prende atto, preliminarmente, dell'evidenza e dell'oggettività delle prove documentali a fondamento dell'accusa, rilevando, al riguardo, come la paternità del citato *post* non sia stata smentita in atti dal deferito; al contrario, all'udienza del 05.10.2021 veniva unicamente specificato come gli epiteti in esame non fossero rivolti (direttamente) al Sig. Sarti, bensì ad un più ampio gruppo di tesserati della Federazione Pugilistica Italiana ricompreso nel Comitato regionale Toscana. Tale circostanza, già rappresentata nella citata Memoria del 01.07.2021 (*"il Franchini, come ribadito nell'audizione avuta davanti al procuratore, ha precisato che quella frase, era riferita al suo gruppo (al comitato) che contrariamente alle indicazioni avute, aveva nominato persone non appartenenti al gruppo vincente in sede di elezione. Lo dice espressamente in un post agli atti: "Era una cosa scritta per il comitato"*), non sembra attenuare, bensì aggravare la posizione dell'incolpato, poiché mira a colpire non più un singolo, ma l'intero gruppo di tesserati FPI del citato Comitato regionale.

In tale ottica, la semplice lettura delle citate *esternazioni*, evidenzia la fondatezza dell'accusa e, con essa, la violazione, da parte del deferito, dei principi generali posti alla base del movimento sportivo di appartenenza.

Il Collegio richiama, al riguardo, in particolare, l'art. 54 del Regolamento di Giustizia, il quale disciplina le norme e i principi a cui ogni tesserato ed ogni società affiliata devono necessariamente conformare il proprio comportamento. Nello specifico, ai primi tre commi, la predetta disposizione stabilisce che: *"1. Gli affiliati ed i tesserati della F.P.I. devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva. 2. Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla F.P.I.. Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e di giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione che siano attinenti e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico o con l'ordinamento federale. 3. Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.P.I. o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari"*.

Ed ancora, l'art. 7 del codice di comportamento sportivo del CONI dispone che: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Né discende come, analizzando i suddetti articoli, richiamati nell'atto di deferimento dalla Procura Federale e, in particolare, il comma 3 dell'art. 54 del Regolamento di Giustizia e l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, risulti palese la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal



Sig. Franchini, il quale ha pubblicato mediante la piattaforma *WhatsApp* sul gruppo denominato "Pugili disponibili Toscani" un "post" contenente espressioni denigratorie, offensive e minacciose nei confronti di più tesserati della Federazione Pugilistica, permettendone la visibilità, condivisione e diffusione tra i numerosi tecnici appartenenti al Comitato regionale Toscana della FPI.

Il comportamento di cui si è reso protagonista l'inculpato è, quindi, meritevole della sanzione disciplinare invocata dalla Procura Federale, ritenuta nel complesso equa dal Collegio.

In considerazione di quanto esposto, pertanto, questo Tribunale, ritenuto fondato l'atto di deferimento e, con esso, provata la responsabilità disciplinare dell'inculpato per le violazioni ascritte, applica al Sig. Franco Franchini, la sanzione della sospensione di n. 90 (novanta) giorni da ogni attività agonistica e federale.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'inculpato nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Franco Franchini, nato a Carrara il 16.11.1953, la sanzione della sospensione di n. 90 (novanta) giorni da ogni attività agonistica e federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Tiziana Colamonicò (Componente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Depositata in data 14.10.2021